



LINEE GUIDA PER IL RILASCIO

DEL VISTO DI CONFORMITA’

E

DEL VISTO DI CONGRUITA’

SULL’INFORMATIVA FINANZIARIA AZIENDALE

DA PARTE DEI COMMERCIALISTI

A cura del Gruppo di lavoro

*“Per il riconoscimento di un visto di
conformità/congruità ai commercialisti
sull’informativa finanziaria aziendale”*

Area “Finanza Aziendale”

CONSIGLIERI DELEGATI

Maurizio Grosso – consigliere delegato

Lorenzo Sirch – consigliere delegato

COMPONENTI

Maurizio Grosso – coordinatore

Lorenzo Sirch - componente

Massimo Talone – componente

RICERCATORI

Roberto De Luca

Nicola Lucido

Aprile 2021



Indice

Premesse	3
PARTE PRIMA: Introduzione e postulati generali.....	5
1. Finalità, destinatari ed utilizzatori	5
2. Il contesto normativo e operativo di riferimento.....	6
3. Natura, ambito di applicazione e proporzionalità.....	9
4. Prospettiva normativa e prospettiva economica interna	10
5. Approccio <i>backward-looking</i> e <i>forward-looking</i>	11
6. Controllo proattivo e monitoraggio reattivo.....	12
7. Adeguatezza economica, patrimoniale e finanziaria.....	12
8. Rischio d’impresa e perdita economica attesa e inattesa.....	14
9. Cultura del controllo dei rischi e <i>governance</i> professionale	15
PARTE SECONDA: Protocollo operativo	16
1. Schema generale delle attività di controllo dei rischi (enforcement).....	16
2. Primo livello di controllo (applicabile a tutte le imprese oggetto delle presenti Linee Guida)	18
3. Secondo livello di controllo (applicabile solo alle piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria nonché alle medie e grandi imprese)	20
4. Terzo livello di controllo (applicabile solo alle medie e grandi imprese)	22
PARTE TERZA: Allegati	24
1. Glossario	24
2. Check list dei principali indicatori di rischio da asseverare	30
3. Definizione dei principali KPI oggetto d’indagine.....	31
4. Principali voci contabili oggetto di normalizzazione	33
5. Format della relazione finale del visto di conformità.....	34
6. Format della relazione finale del visto di congruità	36

Premesse

Con l'approvazione, il 29 maggio 2020, della versione finale del documento EBA (European Banking Authority) denominato "Guidelines on loan origination and monitoring" (LOM), giunge a compimento un lungo ed articolato processo di armonizzazione e adeguamento della normativa europea in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti (sia in bonis che deteriorati) e monitoraggio del rischio di credito.

Tale processo, iniziato nel giugno 2013 con l'approvazione del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e proseguito nel marzo 2017 con la pubblicazione delle Linee Guida BCE in materia di gestione dei crediti deteriorati (NPL), ha avuto il suo epilogo normativo con la definitiva applicazione della nuova definizione di default a partire dal 1° gennaio 2021 e che verrà integrato con l'applicazione delle nuove Linee Guida EBA LOM a partire dal 30 giugno 2021 in relazione ai nuovi finanziamenti.

Questa evoluzione regolamentare ha indotto un cambiamento, sotto certi aspetti "epocale", per le banche del nostro Paese e, più in generale, per tutte le istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale.

Si tratta di un cambiamento che comporterà necessariamente una sorta di vera e propria "rivoluzione culturale" per tutti gli operatori economici coinvolti, in primis le banche e le imprese, ma anche i professionisti.

A ciò si aggiunga che le imprese, in particolare quelle costituite sotto forma di società, sono già tenute ad adottare, pur nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dall'art. 2086 del Codice civile, adeguati "assetti amministrativi, organizzativi e contabili".

Questi ultimi, sul piano operativo, non potranno che tradursi in modelli di risk governance (corporate governance, controlli interni e gestione proattiva dei rischi) in grado di assicurare alle varie categorie di stakeholders (fornitori, dipendenti, clienti, banche ed erario, in particolare) la necessaria trasparenza e affidabilità dell'informazione finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica.

Il tutto secondo un approccio, metodologie e metriche non più esclusivamente basate su set di dati storici o derivanti da mere estrapolazioni puntuali di dati storici, ma strutturate su analisi e valutazioni di tipo prospettico, che richiedono di considerare esplicitamente anche la dimensione rischio che caratterizza il futuro (c.d. forward-looking approach). Ciò comporterà l'utilizzo di modelli statistico-econometrici per poter considerare, oltre ai valori obiettivo definiti dall'impresa, tutti i possibili scenari di scostamento dagli obiettivi (scenari diversi per entità e probabilità di accadimento) e la quantificazione dei loro effetti.

L'approccio orientato al futuro si coniuga, inoltre, con il radicale cambiamento del modello economico aziendale di riferimento: dal tradizionale shareholder model basato sul primato dei portatori di capitale di rischio e sulla insindacabilità della corporate judgmental rule si passa, in modo drastico e inderogabile, a uno stakeholders model basato sulla prevalente tutela delle terze parti portatrici di interessi presenti all'interno e all'esterno dell'ambito aziendale.

Il focus diventa la capacità imprenditoriale di bilanciare la legittima e necessaria assunzione del rischio d'impresa con l'altrettanto legittima aspettativa dei terzi di vedere tutelati i loro interessi in termini di diritti e prerogative.

In questo contesto nasce la necessità di assicurare ai terzi, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, un’informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva, che costituisca un’imprescindibile premessa all’assunzione di decisioni che coinvolgano interessi economici e valutazione di rischi.

Il CNDCEC, in ottemperanza del ruolo affidato dal legislatore agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, in particolare, all’attribuzione agli stessi della verifica in merito all’attendibilità dei bilanci e di ogni altro documento contabile delle imprese contenute all’art. 1, comma secondo, lettera d) del D.Lgs. 139/2005, intende disciplinare con le presenti Linee Guida il processo operativo ritenuto necessario per il rilascio di un visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di un visto di congruità per quella prospettica (forward-looking information), in conformità con la normativa di vigilanza bancaria in precedenza richiamata.

Il presente documento è suddiviso in tre Parti:

Parte prima - Introduzione e postulati generali

Parte seconda – Protocollo operativo

Parte terza – Allegati

Dopo un’introduzione a carattere generale contenuta nella Parte prima, finalizzata a circoscrivere il contesto normativo e operativo di riferimento e a declinare i postulati generali dell’attività di assurance in oggetto, la Parte seconda delinea un protocollo operativo per le tre diverse procedure proposte: semplificata per le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice civile ma comunque obbligate ai sensi dell’art. 2477 del Codice civile alla nomina dell’organo di controllo societario, ordinaria per le piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria e infine avanzata per le imprese di media e grande dimensione. La Parte terza completa il documento con gli allegati necessari al rilascio dei visti di conformità e congruità da parte del commercialista incaricato.

PARTE PRIMA: Introduzione e postulati generali

1. Finalità, destinatari ed utilizzatori

- 1.1. Il presente documento ha la finalità di definire le Linee Guida (di seguito “*Linee Guida*”) per il rilascio dei visti di conformità e di congruità dell’informativa finanziaria aziendale da parte degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
- 1.2. Il rilascio dei visti in oggetto è subordinato al rispetto di un preciso protocollo operativo, strutturato, in funzione della dimensione aziendale, su livelli progressivi di severità (*severity*), finalizzato a fornire, alle diverse categorie di *stakeholders* aziendali, una ragionevole convinzione sull’affidabilità e la qualità dell’informativa economico-finanziaria aziendale.
- 1.3. *Destinatari* del presente documento sono i Commercialisti iscritti alle Sezioni A dell’elenco di cui all’art. 1 del D.Lgs. 139/2015¹, in relazione alle attività indicate dalla norma per ciascuna sezione.
- 1.4. *Utilizzatori* del visto di conformità e di congruità possono essere tutti i soggetti riconducibili alle diverse categorie portatrici di interessi economici dell’impresa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) banche e società finanziarie (leasing, factoring);
 - b) assicurazioni;
 - c) investitori istituzionali di debito e di capitale di rischio;
 - d) obbligazionisti;
 - e) altri creditori finanziari pubblici o privati;
 - f) Agenzia delle Entrate, quando l’attività di garanzia risulta pertinente con l’attività di accertamento a maggior tutela e beneficio del contribuente;
 - g) enti previdenziali ed assistenziali, pubblici e privati;
 - h) enti di riscossione pubblici e privati;
 - i) ogni altro soggetto creditore suscettibile di tutela nel superiore interesse generale alla correttezza della comunicazione finanziaria aziendale.
- 1.5. Le presenti Linee Guida recepiscono e sono conformi a quanto stabilito dal documento EBA (*European Banking Authority*) dal titolo “*Final Report – Guidelines on Loan origination and monitoring*” pubblicato in data 28 maggio 2020 e scaricabile, unitamente alla restante documentazione complementare, dal sito web EBA².

¹ “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34”.

² <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-loan-origination-and-monitoring>.

2. Il contesto normativo e operativo di riferimento

- 2.1. Le presenti Linee Guida fanno esplicito riferimento, sul piano normativo, alle previsioni contenute nel D.Lgs. 139/2005 e in particolare all'art. 1, laddove viene stabilito che *“Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo», è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”* e che, in particolare, formano oggetto della professione *“la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati”*.
- 2.2. Le presenti Linee Guida intendono fornire un supporto metodologico in base al quale poter offrire alle parti terze un'adeguata conoscenza del profilo di rischio aziendale e della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa, nell'ambito di una comunicazione significativa, affidabile e tempestiva e nei limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità funzionale alla natura dell'attività svolta e alla dimensione aziendale³.
- 2.3. Anche al fine di assecondare l'obiettivo generale più volte richiamato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo in merito alla necessità di armonizzare le normative nazionali per una maggiore e più efficiente circolazione dei capitali (*Capital Market Union*)⁴, nonché al fine di abbattere le asimmetrie informative tra tutti gli operatori economici, le presenti Linee Guida intendono conformarsi alle direttive normative e regolamentari impartite dalle autorità di vigilanza, nazionali e europee, in materia bancaria (EBA, BCE e Banca d'Italia, in particolare) e dei mercati dei capitali (ESMA).
- 2.4. In particolare, in relazione ai principi generali e al *framework* metodologico di riferimento, per quanto rilevante e pertinente al ruolo e alle competenze riconosciute al commercialista dal D.Lgs. 139/2005, si intende far espresso riferimento, principalmente, ai seguenti strumenti normativi relativi all'ambito bancario:
- a) normativa in materia di gestione dei crediti deteriorati (NPL)⁵;
 - b) normativa in materia di processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)⁶;
 - c) normativa in materia di adeguatezza della liquidità e del livello d'indebitamento (ILAAP)⁷;

³ Sul piano normativo, il principio di proporzionalità va inteso in conformità a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2086 del Codice civile e, in subordine, alle indicazioni contenute nelle linee guida e norme di comportamento emanate dai principali enti di regolamentazione europei (BCE, EBA, ESMA, EIOPA) a cui si rinvia. Sul piano economico ed operativo, il principio di proporzionalità andrà inteso con riferimento ai seguenti parametri discriminanti: 1) natura e complessità dell'attività svolta; 2) ciclo di vita aziendale; 3) dimensione aziendale; 4) profilo di rischio aziendale e settoriale (rating); 5) finalità diagnostiche, di controllo e monitoraggio (interne ed esterne).

⁴ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_it.

⁵ https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf.

⁶ https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.icaap_guide_201811.it.pdf.

⁷ https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ilaap_guide_201811.it.pdf.

-
- d) normativa in materia di concessione creditizia e monitoraggio del rischio di credito (LOM)⁸.
- 2.5. In merito al contesto operativo di riferimento, le presenti Linee Guida intendono espressamente far riferimento all'attività di verifica della presenza di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, in conformità con quanto previsto dall'art. 2086 del Codice civile, così come modificato dall'art. 375 del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel rispetto del già richiamato principio di proporzionalità.
- 2.6. In particolare, ai fini delle presenti Linee Guida, sulla scorta di quanto indicato dai principi di revisione ISA 315⁹ e dal documento ERM CoSO Report¹⁰ emanato nel 2017 dal *Committee of Sponsoring Organizations*, per "adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili" appare opportuno intendere:
- a) un **modello di governo dell'impresa** efficiente ed efficace rispetto al modello d'impresa (*business model*) prescelto, alle strategie e politiche (*mission & vision*) adottate ed alla propensione al rischio (*risk appetite*) assunta¹¹;
 - b) una **struttura organizzativa**, intesa quale insieme di procedure e regole adottate, risorse tecniche ed umane utilizzate, adeguata alla natura e dimensione dell'impresa;
 - c) un **sistema informativo**, inteso quale insieme integrato di protocolli, procedure, reportistica, supporti tecnici necessari per una corretta, tempestiva ed efficace comunicazione finanziaria interna ed esterna;
 - d) un **sistema di pianificazione, controllo e monitoraggio** capace di supportare adeguatamente il modello di governance nei processi di creazione del valore economico e gestione dei rischi d'impresa in un'ottica proattiva *forward-looking*;
 - e) un **sistema di controlli interni** comprensivo di procedure adeguate e formalizzate di allerta preventiva (*Early Warning System*) capaci di intercettare ogni anomalia rilevante (*trigger event*) per la tempestiva emersione di situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale.
- 2.7. **Oggetto del visto di conformità** sull'informativa finanziaria aziendale storica e corrente (*backward-looking information*) è la necessaria e preventiva valutazione degli adeguati assetti gestionali – amministrativi, organizzativi e contabili – previsti dall'art. 2086 del Codice civile nonché di tutta la documentazione ritenuta significativa, opportunamente revisionata e normalizzata, inerente a:

⁸ <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-loan-origination-and-monitoring>.

⁹ https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_315_CL_10_12_14.pdf.

¹⁰ <https://www.coso.org/Pages/default.aspx>.

¹¹ <https://www.coso.org/Documents/COSO-Guidance-Risk-Appetite-Critical-to-Success.pdf>.

-
- a) la reportistica storica, relativa agli ultimi quattro esercizi in continuità funzionale: bilanci d'esercizio e consolidati (ove esistenti), situazioni contabili (a fine esercizio) e riscontro di conti analitici quando ritenuto opportuno;
 - b) la reportistica corrente, relativa all'anno in corso e a quello precedente: bilancio pro-forma ottenuto dalla proiezione inerziale a fine esercizio in corso della situazione contabile a 3, 6, 9 mesi destagionalizzata attraverso il confronto con la situazione contabile dell'esercizio precedente riferita alla stessa data;
 - c) il rendiconto di tesoreria relativo all'esercizio in corso, comprensivo dei pagamenti ed incassi attesi sulla base della documentazione di riscontro: fatture emesse e ricevute, fatture da emettere e da ricevere, ordini di vendita e d'acquisto.

2.8. Ai fini delle attività prodromiche di *due diligence* o *review* e normalizzazione delle informazioni storiche e correnti, su base sia annuale che infra-annuale, oggetto del rilascio del visto di conformità, le presenti Linee Guida, nell'ambito dei diversi protocolli procedurali di cui al successivo punto 3.4, richiamano quanto previsto dai principi internazionali NAAE (*Non Audit Assurance Engagement*) ISAE 3000¹² ed ISAE 3420¹³ ovvero, limitatamente alla procedura ordinaria ed avanzata, i principi di revisione limitata ISRE 2410¹⁴ e le procedure concordate ISRS 4400¹⁵, a cui espressamente si rinvia.

2.9. **Oggetto del visto di congruità** sull'informativa finanziaria aziendale prospettica (*forward-looking information*) è tutta la documentazione prospettica ritenuta significativa, opportunamente revisionata e normalizzata da parte del professionista incaricato, inerente a:

- a) il piano aziendale strategico e i piani operativi, comprensivi delle simulazioni economico-finanziarie relative allo scenario base atteso;
- b) il budget d'esercizio, comprensivo del budget di tesoreria a 12/18 mesi;
- c) le valutazioni d'impatto dei possibili scostamenti dagli obiettivi (impatto dei rischi e prove di stress) sui principali key performance indicators (KPI) su base stocastica e multi-scenario relativa all'adeguatezza patrimoniale e alla situazione di liquidità, ivi compresa la posizione dei debiti finanziari verso banche, società finanziarie e altri soggetti finanziatori non bancari;

¹²<https://oldsite.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/40d2a935-8eae-4704-95bf-7e708fcc70ce/3 ISAE 3000 finale.pdf>.

¹³<https://commercialisti.it/documents/20182/173347/6 ISAE 3420 finale.pdf/3a61d07c-51a4-4ac5-a653-0c18078a9901>

¹⁴<https://oldsite.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/40d2a935-8eae-4704-95bf-7e708fcc70ce/ISRE 2410 febbraio%202018.pdf>.

¹⁵<https://oldsite.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/40d2a935-8eae-4704-95bf-7e708fcc70ce/ISRS 4400 febbraio%202018.pdf>.

d) la valutazione finale della prospettiva di continuità aziendale, sia funzionale che operativa, ai sensi e per gli effetti del principio contabile OIC 11¹⁶ e del principio di revisione, quando ritenuto maggiormente prudentiale, ISA 570¹⁷.

2.10. Ai fini delle attività prodromiche di *due diligence* e normalizzazione delle informazioni prospettiche, su base sia annuale che infra-annuale, oggetto del rilascio del visto di congruità, le presenti Linee Guida richiamano quanto previsto dal principio internazionale NAAE (*Non Audit Assurance Engagement*) ISAE 3400¹⁸, a cui si rinvia.

3. Natura, ambito di applicazione e proporzionalità

3.1. L'attività di rilascio del visto di conformità e del visto di congruità ha natura integrativa, strumentale e di supporto all'attività svolta dagli organi sociali. In particolare, essa in nessun caso può considerarsi suppletiva all'attività di vigilanza e controllo contabile svolta, rispettivamente, dai sindaci e dai revisori legali. Solo a quest'ultimi è attribuita dalla Legge la responsabilità e la supervisione dei processi di controllo interno, compreso i sistemi di allerta precoce (*Early Warning System*) ai sensi e per gli effetti del nuovo Codice sulla crisi d'impresa e l'insolvenza.

3.2. L'attività di rilascio del visto di conformità e del visto di congruità in merito alla significatività, correttezza e tempestività¹⁹ dell'informativa finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica, è esercitata secondo i requisiti della neutralità e indipendenza²⁰ di giudizio professionale.

3.3. Non formano ambito di applicazione delle presenti Linee Guida i processi interni di valutazione di imprese bancarie, finanziarie e assicurative soggette alle norme di vigilanza prudentiale armonizzate dell'Unione Europea.

¹⁶ <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>.

¹⁷ https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf.

¹⁸ https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/4_ISAE_3400_finale.pdf.

¹⁹ Sul piano normativo, i principi di significatività, di correttezza e di tempestività vanno intesi in conformità a quanto previsto dai principi contabili (OIC), di revisione (ISA) e di valutazione (PIV) e, in subordine, alle indicazioni contenute nelle linee guida e norme di comportamento emanate dai principali enti di regolamentazione europei (BCE, EBA, ESMA, EIOPA) a cui si rinvia.

Sul piano economico ed operativo, i principi di significatività, di correttezza e di tempestività andranno così declinati: - **Significatività**: rilevanza della base informativa storica, corrente e prospettica e delle rielaborazioni/riesposizioni (reporting) funzionali all'oggetto della rilevazione, al soggetto destinatario ed al rischio intrinseco così come definito dal principio di revisione ISA 315. - **Correttezza**: con riferimento alla base dati documentale a supporto e riscontro di cui sempre bisognerà garantire la tracciabilità. - **Tempestività**: con riferimento al momento temporale di riferimento e all'urgenza e rilevanza del processo decisionale correlato all'informativa finanziaria aziendale.

²⁰ Il riferimento è all'aspetto sia formale che sostanziale dell'indipendenza e neutralità, in conformità agli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 17 del D.Lgs. 39/2010, ai principi di revisione (ISA e SQC) e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC.

-
- 3.4. Le presenti Linee Guida sono applicabili nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità, in funzione della natura dell'attività economica svolta e della dimensione dell'impresa, come previsto dal secondo comma dell'art. 2086 del Codice civile.
- 3.5. In particolare, le presenti Linee Guida prevedono **tre diverse procedure operative** per l'attestazione mediante visti di conformità e congruità del rischio economico-finanziario e patrimoniale in un'ottica di continuità aziendale e in funzione della natura e della dimensione aziendale²¹:
- a) *procedura semplificata*, applicabile alle piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice civile ma comunque obbligate ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile alla nomina dell'organo di controllo societario (*cf.* Parte Seconda, paragrafo 2);
 - b) *procedura ordinaria*, applicabile alle piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria (*cf.* Parte Seconda, paragrafo 3);
 - c) *procedura avanzata*, applicabile alle medie e grandi imprese (*cf.* Parte Seconda, paragrafo 4).
- 3.6. A ciascuna procedura corrispondono **adeguati livelli di controllo** a complessità crescente:
- a) *primo livello di controllo*, riservato a tutte le imprese oggetto delle presenti Linee Guida;
 - b) *secondo livello di controllo*, riservato solo alle piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria nonché medie e grandi imprese;
 - c) *terzo livello di controllo*, riservato alle sole medie e grandi imprese.
- 3.7. Le presenti Linee Guida non si applicano alle microimprese.

4. Prospettiva normativa e prospettiva economica interna

- 4.1. In sede di verifica e riscontro della reportistica storica, corrente e prospettica, il professionista incaricato del rilascio del visto di conformità o del visto di congruità sarà tenuto a riscontrare la conformità della documentazione prodotta sotto una duplice prospettiva, di adeguatezza normativa ed economica, entrambe ritenute essenziali ai fini della continuità aziendale, funzionale ed operativa²².

²¹ Per ciò che concerne la definizione di dimensione aziendale si fa riferimento alla Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/UE.

²² Sul piano normativo, il principio di adeguatezza deve essere inteso in conformità ai principi legislativi (in particolare, a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2086 e dall'art. 2403 del Codice civile con riferimento ai doveri del collegio sindacale), alle norme di comportamento professionale (OIC, ISA, PIV) e alle indicazioni contenute nelle linee guida e norme di comportamento emanate dai principali enti di regolamentazione europei (BCE, EBA, ESMA, EIOPA) a cui si rinvia.

Sul piano economico ed operativo, i principi adeguatezza economica adeguatezza finanziaria e adeguatezza patrimoniale, andranno così declinati: - **Adeguatezza economica**: capacità di produrre valore economico nel medio-lungo periodo ovvero, in termini contabili, capacità di autofinanziamento sufficiente a garantire la continuità aziendale funzionale. I principali KPI di controllo sono: a) l'autofinanziamento netto positivo (definito anche cash flow d'esercizio), calcolato su un ragionevole intervallo temporale multi-periodale (3/5 esercizi contabili); b) il saldo netto di gestione (o flusso di cassa d'esercizio)

-
- 4.2. L'adeguatezza normativa esterna richiede una valutazione di conformità alle norme di legge, allo statuto e ai principi contabili applicabili dall'impresa, effettuata su base pluriennale, sia storica che corrente (*backward-looking*), nonché prospettica (*forward-looking*). Essa attiene alla capacità dell'impresa di mantenere in via continuativa tutti i requisiti quantitativi, patrimoniali, di liquidità e d'indebitamento finanziario, richiesti dalle norme per far fronte a tutti i vincoli finanziari esterni nei confronti di tutti i terzi portatori di interessi.
 - 4.3. L'adeguatezza economica interna richiede una valutazione di conformità all'effettivo profilo di rischio aziendale (*risk profile*) in rapporto agli obiettivi strategici ed operativi (*target*) e alla propensione al rischio definita in sede di pianificazione aziendale (*risk appetite*). Essa attiene alla capacità prospettica dell'impresa di gestire convenientemente l'adeguatezza patrimoniale, della liquidità e della capacità di indebitamento finanziario in piena sostenibilità economica (*viability*), assicurando al contempo l'idonea copertura dei rischi d'impresa con il capitale economico.
 - 4.4. Al fine del rilascio dei visti di conformità e di congruità, il professionista dovrà verificare i requisiti dell'adeguatezza economico-finanziaria e patrimoniale sia nella prospettiva normativa che nella prospettiva economica.
 - 4.5. Soltanto la verifica di entrambe le prospettive consente di dare garanzia ai terzi circa la piena sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza patrimoniale aziendale, ovvero l'accertata sussistenza del requisito della continuità aziendale in un ragionevole orizzonte temporale futuro.

5. Approccio *backward-looking* e *forward-looking*

- 5.1. Il professionista incaricato è tenuto ad adottare un approccio valutativo retrospettivo (*backward looking approach*) in merito all'analisi di tutta l'informativa aziendale storica, oltre alla verifica della condizione corrente (*backward-looking information*). Analogo approccio dovrà essere adottato nella valutazione della reportistica contabile pro-forma inerente alle estrapolazioni effettuate sulla base di dati contabili annuali o infra-periodali. Tale approccio comporterà l'adozione di una metrica contabile puntuale realizzata in condizione di certezza (*accounting-based*).
- 5.2. Il professionista incaricato è tenuto ad adottare un approccio valutativo prospettico (*forward-looking approach*) per quanto attiene l'analisi di tutta l'informativa aziendale riferita a orizzonti temporali futuri (*forward-looking information*). L'approccio in oggetto dovrà essere adottato

secondo la definizione della Centrale dei Bilanci[®]. - **Adeguatezza finanziaria**: a sua volta scomponibile in a) adeguatezza della liquidità, intesa quale capacità nel breve termine (12/18 mesi) di far fronte regolarmente e puntualmente, con i flussi di cassa operativi prodotti dalla gestione, agli impegni finanziari inderogabili (servizio del debito bancario, servizio del debito erariale eventuali debiti insoluti pregressi); b) adeguatezza quali-quantitativa della struttura dei finanziamenti sia bancari che extra bancari, ovvero delle componenti della PFN (Posizione Finanziaria Netta), rispetto alla struttura degli asset patrimoniali. - **Adeguatezza patrimoniale**: rispetto nel tempo della seguente disuguaglianza: Valore Economico del Capitale proprio (VECP) positivo e > Patrimonio Netto Contabile (PNC) positivo > Valore Economico del Capitale a Rischio (VECR).

sia nella valutazione della reportistica contabile pro-forma inerente alle estrapolazioni inerziali (*steady state*) effettuate sulla base di dati contabili storici annuali o infra-periodali (*projection*), sia nella valutazione di budget e piani aziendali previsionali (*forecast*). In quest'ultimo caso, l'approccio *forward looking* comporta l'adozione di una metrica *risk-based* per stimare tutti i possibili scenari di scostamento dagli obiettivi aziendali (scenari diversi per entità e probabilità di accadimento) e quantificare i loro impatti.

- 5.3. Nelle valutazioni d'impatto multi-scenario su base mono-periodale o multi-periodale del rischio patrimoniale e del rischio di liquidità, il professionista si avvarrà di opportuni strumenti specialistici, robusti e verificati con procedure di *backtesting* in grado di fornire una attendibile e riscontrabile misurazione dei rischi e dei loro impatti.

6. Controllo proattivo e monitoraggio reattivo

- 6.1. In tutte le attività di analisi, valutazione e validazione prodromiche al rilascio del visto di conformità, il professionista incaricato si uniformerà alle esigenze di monitoraggio reattivo, presupposto operativo dei sistemi di allerta preventiva (*Early Warning System*), nel rispetto di quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
- 6.2. In tutte le attività di analisi, valutazione e validazione prodromiche al rilascio del visto di congruità, il professionista incaricato adotterà una condotta coerente alle finalità del controllo proattivo e non del mero monitoraggio consuntivo. Il controllo proattivo è un presupposto imprescindibile nei processi interni di valutazione dell'adeguatezza economico-finanziaria e patrimoniale ricompresi nel sistema di pianificazione aziendale e gestione integrata dei rischi (*Enterprise Risk Management*).
- 6.3. Nello svolgimento del suo incarico, il professionista si attiene a criteri di elevata specializzazione ed indipendenza professionale rispetto all'impresa oggetto di analisi e alla posizione dei terzi portatori di interessi aziendali.
- 6.4. In riferimento ai principi di scetticismo professionale, riservatezza ed indipendenza professionale che devono guidare l'attività del professionista incaricato, le Linee Guida richiamano espressamente quanto previsto dal D.Lgs. 135/2016²³.

7. Adeguatezza economica, patrimoniale e finanziaria

- 7.1. Finalità dei visti di conformità e congruità, ciascuno rilasciato sulla base del proprio set informativo, *backward-looking* il primo e *forward-looking* il secondo, è la verifica *ex post* o *ex ante* sull'adeguatezza della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa indagata.

²³https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Decreto_135_17072016_GU16916.pdf.

-
- 7.2. Per adeguatezza economica s'intende la capacità di garantire la crescita del valore economico del capitale e la continuità aziendale funzionale, ritenuta sostenibile in un ragionevole arco temporale in una prospettiva interna (*forward-looking*), sia in relazione alla gestione operativa che al netto dei risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale.
- 7.3. Il principale indicatore chiave (*Key Performance Indicator*) dell'adeguatezza economica è rappresentato dalla variazione²⁴ del valore economico del capitale aziendale inteso sia come valore del capitale investito (*Enterprise Value*) sia, al netto della posizione finanziaria netta, come valore del capitale di rischio (*Equity Value*). Nelle procedure semplificate, richiamate al precedente punto 3.4., l'indicatore reddituale chiave di risultato può essere rappresentato dalla grandezza contabile "autofinanziamento netto" secondo la definizione data dalla *Centrale dei Bilanci*²⁵.
- 7.4. Il professionista incaricato dovrà valutare, sia in condizione inerziale (*steady state*) che multi-scenario, l'impatto del rischio di perdita economica²⁶ (rischio economico) sul valore del capitale (sia investito che di rischio) con particolare riferimento allo svolgimento di prove di *stress* periodiche in condizioni operative avverse.
- 7.5. Per adeguatezza finanziaria si intende, in una prospettiva economica interna (*forward-looking*), un adeguato livello di liquidità associato ad una capacità d'indebitamento finanziario ritenuta sostenibile in un ragionevole arco temporale.
- 7.6. I principali indicatori chiave (*Key Performance Indicators*) dell'adeguatezza finanziaria sono il *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) e la posizione finanziaria netta (indice della struttura finanziaria). Nelle procedure semplificate, l'indicatore finanziario chiave di risultato è rappresentato dalla grandezza contabile "saldo netto di gestione" secondo la definizione data dalla *Centrale dei Bilanci*²⁷.
- 7.7. Il professionista incaricato dovrà valutare, sia in condizione inerziale (*steady state*) che multi-scenario, l'impatto del rischio di liquidità sul DSCR e sulla posizione finanziaria netta con particolare riferimento allo svolgimento di prove di *stress* periodiche in condizioni operative avverse.
- 7.8. Per adeguatezza patrimoniale si intende, in una prospettiva interna (*forward-looking*), un'adeguata capitalizzazione effettiva rispetto alle probabili perdite economiche inattese derivanti dal rischio d'impresa.

²⁴ Intesa quale differenza tra il valore economico (EV_1) calcolato ad una certa data t_1 e lo stesso valore (EV_0) calcolato ad una data antecedente t_0 , per $\forall t$ considerato.

²⁵ <https://know.cerved.com/wp-content/uploads/2018/06/esempiodirendicontofinanziario.pdf>.

²⁶ Si veda nota n. 24 relativa al concetto di variazione negativa dell'Equity Value.

²⁷ Cfr. nota n. 25.

-
- 7.9. I principali indicatori chiave (*Key Performance Indicators*) dell'adeguatezza patrimoniale sono rappresentati dal valore economico del capitale proprio aziendale (*Equity Value*) e dal Capitale Economico a Rischio (*Economic Capital*) inteso quale potenziale cuscinetto (*buffer*) del Patrimonio Netto Contabile in grado di coprire l'impatto delle probabili perdite inattese generabili dai fattori di rischio²⁸. Nelle procedure semplificate, l'indicatore finanziario chiave di adeguatezza patrimoniale è rappresentato dalla grandezza contabile definibile "capitale di rischio tangibile rettificato" ed ottenibile direttamente dai valori riclassificati della *Centrale dei Bilanci*²⁹.
- 7.10. Nelle valutazioni sul rischio patrimoniale, il professionista incaricato dovrà tenere in giusta considerazione le eventuali perdite durevoli di valore sui principali aggregati di valori mobiliari ed immobiliari aventi natura materiale e immateriale e sulle immobilizzazioni finanziarie.
- 7.11. Nella valutazione delle perdite durevoli di valore in condizione inerziale (*steady state*), il professionista farà espressamente riferimento a quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 9. Diversamente, in condizione multi-scenario e in particolare nelle prove di *stress*, valuterà l'impatto del rischio di perdita durevole, partendo dai valori contenuti nel piano aziendale, mediante l'utilizzo di appositi *tools* statistici basati su metriche stocastiche.

8. Rischio d'impresa e perdita economica attesa e inattesa

- 8.1. Per rischio d'impresa si intende l'insieme delle probabili perdite generabili dall'impatto di tutti i fattori di rischio cui la stessa è esposta.
- 8.2. Nelle valutazioni d'impatto devono essere considerati sia i fattori di rischio idiosincratici (fattori di rischio interni all'azienda, dovuti alle sue caratteristiche specifiche) che i fattori di rischio sistemati (fattori di rischio esterni all'azienda, dovuti al contesto macroeconomico in cui essa opera). Il professionista incaricato dovrà misurare gli impatti dei possibili scostamenti dai valori target dei KPI definiti in sede di pianificazione. A tal fine, egli potrà far ricorso all'utilizzo di apposite misure di natura statistica (come, ad esempio, i modelli di misura del rischio definiti *Value At Risk* o *Exected Shortfall*, oppure le prove di *stress*, basate su scenari definiti dalla combinazione di andamenti ipotetici avversi ma plausibili dei fattori di rischio idiosincratici e sistemati).
- 8.3. Per ciascuno scenario predefinito, il professionista dovrà verificare la congruità delle ipotesi a base dei modelli statistici per la stima delle distribuzioni di probabilità e la misurazione del

²⁸ Laddove siano particolarmente significativi e impattanti in termini di rischi, si potrà eventualmente fare riferimento anche ai fattori di rischio ESG.

²⁹ Quest'ultima si ricava, sulla base degli schemi di riclassificazione della Centrale dei Bilanci, detraendo dalla voce contabile capitale netto le immobilizzazioni immateriali, le partecipazioni e le rivalutazioni su beni immobili, salvo recepire, mediante perizia asseverata, i valori di *fair value* relativi ai diversi asset intangibili (marchi, brevetti, diritti d'ingegno) ovvero partecipazioni e fabbricati.

rischio di liquidità e del rischio patrimoniale derivante dalle perdite economiche attese ed inattese³⁰.

9. Cultura del controllo dei rischi e *governance* professionale

- 9.1. Il professionista, nell'attività di analisi e valutazione prodromiche al rilascio dei visti di conformità e congruità, dovrà uniformarsi ai principi etici e comportamentali contenuti nel "*Codice deontologico della professione*"³¹ dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili³².
- 9.2. L'approccio professionale adottato dal professionista, nell'esecuzione del suo mandato, dovrà analizzare la "cultura del controllo dei rischi"³³. A tale scopo, sarà sua cura verificare che l'informativa finanziaria prodotta dall'impresa e oggetto dei visti ne recepisca obiettivi e contenuti nonché la concreta dimostrazione della sua reale adozione.
- 9.3. Presupposto imprescindibile per il rilascio dei visti di conformità e congruità è la preliminare verifica da parte del professionista incaricato dell'esistenza di un ambiente aziendale concretamente e convintamente uniformato - nei limiti strutturali ed organizzativi richiesti dal principio di proporzionalità - ad una gestione pianificata, proattiva e consapevolmente orientata dei rischi.
- 9.4. Il professionista, in funzione della natura, dimensione e complessità del *business model* dell'impresa richiedente, dovrà disporre di un'adeguata struttura organizzativa e professionale, in termini di risorse umane dedicate, procedure operative e strumenti informatici a supporto delle attività da svolgere.
- 9.5. I sistemi di supporto decisionale (modelli finanziari) dovranno essere in ogni caso in grado di assicurare la verifica delle ipotesi e dei limiti di calcolo, assicurare la tracciabilità dei dati, la loro verificabilità e robustezza. Gli stessi dovranno consentire di verificare *a posteriori* la qualità dei dati inseriti e delle informazioni ricavate dai modelli, evitando dispersioni nel processo decisionale del professionista incaricato.
- 9.6. Il professionista incaricato dovrà garantire che siano attuati adeguati strumenti di salvaguardia per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di informazioni e sistemi di organizzazione e tracciabilità dei dati.

³⁰ Per la loro definizione e per un maggiore approfondimento, si rimanda al glossario.

³¹ https://www.commercialisti.it/documents/20182/20825/Codice_deontologico_160119.pdf/4f57a96f-1e10-4c0d-9c85-5de14ebd9690.

³² Il riferimento è all'aspetto sia formale che sostanziale dell'indipendenza e neutralità, in conformità agli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 17 D.Lgs. 39/2010, ai principi di revisione (ISA e SQC) e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC.

³³ A tale proposito, è opportuno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 2086, comma 2, del Codice civile in materia di adeguatezza degli assetti gestionali (organizzativi, amministrativi e contabili).

PARTE SECONDA: Protocollo operativo

1. Schema generale delle attività di controllo dei rischi (enforcement)

Nella **figura 1** è riportato il **modello generale del sistema** di diagnosi, controllo e monitoraggio dei rischi economico-finanziari.



16

Figura 1 – modello generale del sistema di diagnosi, controllo e monitoraggio dei rischi.

Nella **figura 2**, in conformità con il modello generale, sono riportate schematicamente le diverse fasi del **processo funzionale** proposto, suddiviso in **tre livelli di controllo (enforcement)** successivi e conformi al principio di proporzionalità di cui al paragrafo 3.




Figura 2 – processo funzionale per livelli di controllo.

-
- 1.1. Il **primo livello di controllo** ricomprende le seguenti fasi operative:
- a) raccolta e organizzazione della base dati necessaria alle attività di analisi e valutazione mediante interviste, questionari informativi e *check list*;
 - b) valutazione degli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili (*control risk*);
 - c) verifica della qualità dei dati contabili storici e correnti (*due diligence* e normalizzazioni delle voci contabili);
 - d) diagnosi iniziale del rischio attraverso la valutazione dell'adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale (equilibrio economico-finanziario);
 - e) rilascio da parte del commercialista del visto di conformità sulla informativa aziendale di primo livello.
- 1.2. Il **secondo livello di controllo** ricomprende le seguenti fasi operative:
- a) periodica rendicontazione dei movimenti di tesoreria su base mensile, settimanale o giornaliera in funzione della dimensione aziendale e complessiva del *business model (cash management)*;
 - b) predisposizione dei programmi operativi a 12/18 mesi (di marketing, di produzione e vendita, dei costi, degli investimenti in capitale circolante e capitale fisso e di copertura finanziaria) e definizione del budget d'esercizio;
 - c) predisposizione del budget di tesoreria a 12/18 mesi ad integrazione dei movimenti di rendicontazione di tesoreria;
 - d) valutazione d'impatto dei principali fattori del rischio di liquidità sui KPI di tesoreria (DSCR e posizione di tesoreria);
 - e) rilascio da parte del commercialista del visto di congruità sulla informativa aziendale di secondo livello.
- 1.3. Il **terzo livello di controllo** ricomprende le seguenti fasi operative:
- a) verifica della congruità delle ipotesi alla base del piano aziendale a 3 anni e approvazione da parte dell'organo amministrativo;
 - b) verifica della corretta predisposizione e dell'inquadramento generale dei rischi (*Risk Appetite Framework*, di seguito anche "RAF") e approvazione da parte dell'organo amministrativo con il parere conforme dell'organo di controllo della dichiarazione di propensione al rischio (*Risk Appetite Statement*, di seguito anche "RAS");
 - c) valutazione d'impatto dei principali fattori del rischio economico e patrimoniale sui KPI sul piano aziendale (autofinanziamento netto);
 - d) valutazione retrospettiva (*feed-back*) dei risultati conseguiti rispetto alle valutazioni d'impatto sui principali KPI e verifica dell'adeguata e congrua effettuazione della revisione periodica del piano aziendale sulla base degli scostamenti tra obiettivi iniziali e risultati raggiunti;

e) rilascio da parte del commercialista del visto di congruità sull'informativa aziendale di terzo livello.

1.4. In osservanza del **principio di proporzionalità** di cui al paragrafo 3 della parte prima delle presenti Linee Guida, il protocollo relativo al primo livello di controllo si applicherà indistintamente a tutte le imprese (piccole, medie e grandi³⁴), il secondo livello di controllo solo alle piccole con bilancio ordinario, medie e grandi imprese mentre il protocollo di terzo livello sarà riservato alle medie e grandi imprese.

2. **Primo livello di controllo (applicabile a tutte le imprese oggetto delle presenti Linee Guida)**³⁵

2.1. È compito del professionista acquisire, in sede di prima informazione, tutti i dati e la documentazione necessaria per una sufficiente e consapevole conoscenza dell'ambiente aziendale interno ed esterno. A tal fine, laddove possibile, esso si avvarrà di piattaforme digitali e supporti informatici il più possibile standardizzati e tracciabili.

2.2. Il professionista, in sede di check-up iniziale, dovrà procedere preventivamente alla verifica degli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili (*control risk*). A tal riguardo, egli potrà far riferimento al principio di revisione ISA 315 e alle prescrizioni del modello ERM CoSo Report³⁶.

2.3. In particolare, egli dovrà verificare se, conformemente a quanto prescritto in termini generali dall'art. 2086 del Codice civile, l'impresa abbia adottato in funzione della complessità del business model e della dimensione aziendale, un **modello di risk governance**³⁷ coerente con una gestione proattiva dei principali rischi d'impresa e confacente con l'esigenza di precostituire adeguati presidi, a livello sia strategico che operativo, per prevenire tempestivamente situazioni gravi di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale.

2.4. Al fine di assicurare adeguati standard di significatività, tempestività e correttezza (*data quality*), dopo aver acquisito ragionevole consapevolezza sugli assetti amministrativi, organizzativi e contabili e raccolto sufficiente documentazione sul loro stato di adeguatezza, sarà compito del professionista procedere alla valutazione e validazione preliminare della base dati contabile aziendale procedendo, quando necessario, alle opportune normalizzazioni (rettifiche contabili).

³⁴ Per la definizione di piccola, media e grande impresa, si rinvia alla nota n. 21 al paragrafo 3.5.

³⁵ Fatta eccezione per le microimprese, come in precedenza sottolineato.

³⁶ Cfr. nota n. 9 e 10.

³⁷ Intendendosi con tale definizione il coordinato ed interdipendente sistema interno di modelli, processi, procedure e strumenti di corporate governance, controlli interni e gestione integrata dei rischi (ERM).

-
- 2.5. Obiettivo dell'attività di *due diligence* iniziale della base contabile, storica e corrente, è arrivare ad una chiara rappresentazione dello stato di adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale.
- 2.6. A tal fine, sarà compito del professionista procedere ad una preliminare verifica della documentazione d'istruttoria raccolta, con particolare riferimento alla documentazione a supporto necessaria alla revisione e validazione dei principali indicatori contabili (KPI).
- 2.7. Gli indicatori contabili oggetto di revisione e preliminare validazione in merito al grado di correttezza, significatività finanziaria e conformità alle scritture elementari, sono l'autofinanziamento netto (o cash flow d'esercizio), il capitale circolante netto operativo, la posizione o saldo di tesoreria, il DSCR, la posizione finanziaria netta e il capitale di rischio tangibile rettificato³⁸.
- 2.8. Al fine di assicurare alle parti terze interessate all'andamento dell'attività dell'impresa (*stakeholder*) un adeguato grado di affidabilità, chiarezza e significatività dei KPI validati, sarà compito del professionista procedere alle necessarie normalizzazioni dei valori contabili indicati nella reportistica raccolta (bilanci d'esercizio e consolidati, bilanci di verifica, situazioni contabili annuali e periodali).
- 2.9. Per normalizzazione³⁹ si deve intendere l'insieme delle rettifiche (integrazioni, storni, scomposizioni, aggregazioni) che si rendono necessarie al fine di depurare le rappresentazioni contabili da ogni elemento distorsivo rispetto alla effettiva e sostanziale rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, ivi comprese le scritture inerenti alle politiche di bilancio legittimamente poste in essere che, se pur perfettamente conformi alla normativa in vigore ed ai principi contabili nazionali o internazionali, possano incidere negativamente sulla verifica dell'adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale.
- 2.10. Nella sua attività di *due diligence*, il professionista si avvarrà possibilmente di strumenti informatici in grado di agevolare e standardizzare la raccolta dei dati e l'elaborazione delle informazioni attraverso i tradizionali supporti delle interviste dirette, check-list e questionari informativi⁴⁰.
- 2.11. Al fine di avere ragionevole consapevolezza sull'adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale, il professionista potrà avvalersi di adeguati supporti informatici e strumenti di analisi e valutazione (*financial tool*), uniformati a standard riconosciuti di robustezza e

³⁸ Per l'esatta descrizione di questi indicatori contabili si rimanda all'allegato 3.

³⁹ Per le principali voci contabili oggetto di normalizzazione, si rimanda all'allegato 4.

⁴⁰ Tra gli strumenti informativi di supporto, opportunamente utilizzabili dal professionista, una particolare importanza è rivestita dalla piattaforma di valutazione e simulazione gestita dalla Centrale dei Bilanci (Gruppo Cerved) attraverso il sistema Cebi-Sintesi® e la piattaforma SIRC®, entrambi largamente già utilizzati dal sistema bancario italiano e da primari gruppi industriali del nostro Paese. Per le valutazioni econometriche d'impatto dei rischi, una piattaforma validata ed affidabile è quella offerta dalla società KnowShape®, spin-off del dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari.

-
- tracciabilità, anche al fine di procedere ad analisi su base inerziale ed estrapolativa di dati storici con finalità di valutazione tendenziale.
- 2.12. Per tale tipologia di analisi egli si uniformerà alle indicazioni metodologiche contenute nel principio contabile OIC 9 punti 23, 24, 25.
- 2.13. Nell'attività di *due diligence* iniziale della base contabile, il professionista potrà far riferimento, a seconda dei casi e della complessità del lavoro assegnato ovvero anche in funzione della dimensione aziendale dell'impresa controllata, ai principi internazionali NAAE (*Non Audit Assurance Engagement*) ISAE 3000⁴¹ ed ISAE 3400⁴² ovvero, limitatamente alla procedura ordinaria, ai principi di revisione limitata ISRE 2410⁴³ e alle procedure concordate ISRS 4400⁴⁴, a cui espressamente si rinvia.
- 2.14. L'attività di controllo di primo livello si concluderà con la predisposizione da parte del professionista di una relazione finale avente ad oggetto un giudizio di ragionevolezza (*judgmental*) sulla adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa con riferimento alla sua capacità di sostenibilità finanziaria del debito anche in funzione della periodica verifica della prospettiva di continuità aziendale ai sensi del principio contabile OIC 11.
- 2.15. Nel formulare il suo giudizio finale, il professionista si potrà anche avvalere di adeguati strumenti informatici, di comprovata robustezza e significatività, supportata ad un'adeguata base dati statistica, in grado di assegnare all'impresa controllata punteggi statistici (*score*) associati a stime di probabilità d'insolvenza su base *backward-looking* (*Probability of Default – "PD"* – a 1 anno o a più anni).
- 2.16. La relazione finale (diagnosi del rischio *backward-looking*) si conclude con il rilascio, da parte del professionista, del visto di conformità sulla documentazione contabile storica e derivata (estrapolazione tendenziale).
- 2.17. Per il rilascio del visto di conformità, il professionista utilizzerà il format contenuto nell'allegato 5.
- 3. Secondo livello di controllo (applicabile solo alle piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria nonché alle medie e grandi imprese)**
- 3.1. Il professionista dovrà verificare che l'impresa adotti un idoneo sistema di rendicontazione dei movimenti di tesoreria e che tale sistema supporti adeguatamente la gestione operativa

⁴¹ Cfr. Nota n. 12.

⁴² Cfr. Nota n. 13.

⁴³ Cfr. Nota n. 14.

⁴⁴ Cfr. Nota n. 15.

-
- corrente con particolare riferimento alle principali categorie di *stakeholder* (fornitori, banche ed altri finanziatori, erario, enti previdenziali, agenzie di riscossione).
- 3.2. Il professionista dovrà assistere l'impresa ed il suo management nella predisposizione dei programmi operativi (marketing, produzione e vendita, costi, capitale circolante, investimenti, copertura finanziaria) che compongono il budget d'esercizio in un orizzonte temporale di 12/18 mesi.
 - 3.3. La responsabilità delle assunzioni di budget, anche in considerazione della propensione al rischio accettata, dovrà essere di stretta pertinenza dell'organo amministrativo dell'impresa. Il professionista non dovrà mai sostituirsi nel processo decisionale finalizzato alla definizione degli obiettivi di budget e mantenere una condotta uniformata alla neutralità ed indipendenza. La sua attività di supporto dovrà limitarsi, su base meramente consultiva, al riscontro di coerenza dei risultati prodotti dalle elaborazioni.
 - 3.4. Il processo di programmazione operativa si completa con la predisposizione del budget di tesoreria quale correlata e coerente combinazione delle risultanze della rendicontazione periodica di tesoreria (fatturazione e ordini emessi e ricevuti, fatturazione ed ordini da emettere e da ricevere) e di quella programmata (obiettivi di budget).
 - 3.5. Sulla base della reportistica di budget, il professionista, anche avvalendosi di *provider* esterni specializzati della misurazione dei rischi, dovrà provvedere ad effettuare le valutazioni d'impatto multi-scenario (compreso una prova di stress) del rischio economico e di liquidità avendo ad evidenza quale KPI, rispettivamente un'adeguata misura contabile dell'autofinanziamento netto (cash flow), il DSCR e la posizione o saldo di tesoreria.
 - 3.6. L'attività di controllo di secondo livello si concluderà con la predisposizione da parte del professionista di una relazione finale avente ad oggetto un giudizio di ragionevolezza (*judgmental*) sulla adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa con riferimento alla sua capacità di sostenibilità finanziaria del debito anche in funzione della periodica verifica della prospettiva di continuità aziendale.
 - 3.7. Nel formulare il suo giudizio finale, il professionista si potrà anche avvalere di adeguati supporti informatici, di comprovata robustezza e significatività, in grado di assegnare all'impresa oggetto dell'*assessment* punteggi statistici (*score*) associati a stime di probabilità d'insolvenza *su base forward-looking* (PD ad un anno).
 - 3.8. La relazione finale (diagnosi del rischio su base *forward-looking* di breve termine) si conclude con il rilascio, da parte del professionista, del visto di congruità sulle ipotesi di programmazione operativa (budget) ai sensi del principio internazionale ISAE 3400.
 - 3.9. Per il rilascio del visto di congruità, il professionista utilizzerà il format contenuto nell'allegato 6.

4. Terzo livello di controllo (applicabile solo alle medie e grandi imprese)

- 4.1. Il professionista dovrà verificare che l'impresa adotti un idoneo sistema di pianificazione aziendale a medio termine (intendendosi per tale un processo integrato e formalizzato di gestione degli obiettivi strategici ed operativi e di inquadramento dei principali rischi aziendali) e che tale sistema supporti adeguatamente la gestione strategica ed operativa, con particolare riferimento alla salvaguardia del valore economico e alla gestione proattiva dei rischi (RAF⁴⁵).
- 4.2. Il professionista dovrà affiancare l'impresa ed il suo management, sul piano meramente metodologico, nella predisposizione del piano aziendale e del RAS⁴⁶ (mappatura, definizione, misurazione e monitoraggio dei rischi significativi) che costituiscono la formale e periodica assunzione di responsabilità dell'organo amministrativo nel processo di pianificazione e controllo (strategico ed operativo) sotto la vigilanza dell'organo di controllo.
- 4.3. La responsabilità delle assunzioni del piano aziendale e di *risk appetite* dovrà essere di stretta pertinenza dell'organo amministrativo dell'impresa controllata. Il professionista non dovrà mai sostituirsi nel processo decisionale finalizzato alla definizione degli obiettivi strategici ed operativi indicati nel piano aziendale e mantenere una condotta uniformata alla neutralità ed indipendenza. La sua attività di supporto dovrà limitarsi, su base meramente consultiva, al riscontro di coerenza dei risultati prodotti dalle elaborazioni.
- 4.4. Il processo di predisposizione del piano aziendale si completa con la predisposizione del piano finanziario su base multi-periodale e dalla correlata copertura finanziaria.
- 4.5. Sulla base della reportistica del piano aziendale e del RAS, il professionista, anche avvalendosi di *provider* esterni specializzati della misurazione dei rischi, dovrà provvedere ad effettuare le valutazioni d'impatto multi-scenario (compreso una prova di stress) del rischio economico, finanziario e patrimoniale avendo ad evidenza quale KPI un'adeguata misura contabile dell'autofinanziamento netto (cash flow), il DSCR e la posizione o saldo di tesoreria su orizzonti di previsioni a 3/5 anni.
- 4.6. L'attività di controllo di terzo livello si concluderà con la predisposizione da parte del professionista di una relazione finale avente ad oggetto un giudizio di ragionevolezza (*judgmental*) sulla adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa oggetto dell'assessment con riferimento alla sua capitalizzazione effettiva e alla capacità di sostenibilità d'impatto di probabili perdite inattese derivanti dai principali fattori di rischio economico-finanziario e patrimoniale, anche in funzione della periodica verifica della prospettiva di continuità aziendale.

⁴⁵ Si veda la definizione contenuta nell'allegato 1.

⁴⁶ Risk Appetite Statement.

-
-
- 4.7. Nel formulare il suo giudizio finale, il professionista si potrà anche avvalere di adeguati supporti informatici, di comprovata robustezza e significatività, in grado di assegnare all'impresa controllata punteggi statistici (*score*) associati a stime di probabilità d'insolvenza *su base forward-looking* (PD a 3/5 anni).
 - 4.8. La relazione finale (diagnosi del rischio su base *forward-looking* di medio termine) si conclude con il rilascio, da parte del professionista, del visto di congruità sulle ipotesi di pianificazione (piano aziendale e RAS) ai sensi del principio internazionale ISAE 3400.
 - 4.9. Per il rilascio del visto di congruità, il professionista utilizzerà il format contenuto nell'allegato 6.



PARTE TERZA: Allegati

1. Glossario

Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nelle presenti Linee Guida assumono i seguenti significati:

<i>Approccio economico-finanziario</i>	Approccio metodologico fondato su principi di valutazione economica e finanziaria di tipo <i>forward-looking</i> e <i>risk based</i> .
<i>Approccio normativo-contabile</i>	Approccio metodologico fondato sulla conformità a norme di legge e principi di comportamento codificate (esempio, principi contabili e di revisione).
<i>Backward-looking information</i>	Base informativa aziendale costituita dalla reportistica contabile ed extra-contabile storica e corrente, in genere prodotta in sede di rendicontazione e comunicazione finanziaria.
<i>Capitale Netto Contabile (CNC)</i>	Capitale normativo derivante dal bilancio ufficiale d'esercizio o consolidato.
<i>Capitale economico a rischio (EC = Economic Capital)</i>	Valore statistico, calcolato su base probabilistica, corrispondente alla perdita inattesa derivante da tutti i fattori significativi di rischio d'impresa e corrispondente al cuscinetto (<i>buffer</i>) di capitale contabile necessario alla copertura dei rischi ⁴⁷ . Il capitale economico a rischio, in condizione di equilibrio patrimoniale, deve essere uguale o inferiore al capitale netto contabile.
<i>Controllo (Control)</i>	Attività attinente alla direzione aziendale e di competenza dell'organo amministrativo e degli organi interni di supporto consultivo finalizzata alla gestione proattiva dei rischi e alla costante verifica dell'adeguatezza economica, finanziaria e

⁴⁷ Quantitativamente stimabili, su base probabilistica, attraverso, ad esempio, l'utilizzo di modelli VaR (Value at Risk) o ES (Expected Shortfall), su base parametrica o non parametrica anche avvalendosi di metodologie di simulazione Montecarlo.

	patrimoniale funzionale alla continuità aziendale e alla tutela delle parti terze interessate (<i>stakeholder</i>).
<i>ES (Expected Shortfall)</i>	Misura di rischio riferita ad uno specifico KPI in un determinato orizzonte temporale futuro, legata ma complementare alla misura di rischio VaR. Rappresenta la perdita che ci si attende qualora si verificassero gli scenari peggiori non considerati dal VaR (la percentuale x% degli scenari peggiori).
<i>Fattori di rischio d'impresa</i>	Specifiche condizioni o determinanti, endogene o esogene alla gestione d'impresa, che risultano statisticamente associate ad un fenomeno considerato rilevante per la continuità aziendale.
<i>Fattori di rischio idiosincratici</i>	Cause di potenziali perdite derivanti dalle caratteristiche peculiari della singola azienda.
<i>Fattori di rischio sistemici macroeconomici</i>	Cause di potenziali perdite derivanti dal contesto macroeconomico in cui opera l'azienda. Tali fattori di rischio impattano tutte le imprese appartenenti allo stesso contesto macroeconomico.
<i>Fattori di rischio sistemici settoriali</i>	Cause di potenziali perdite derivanti dall'andamento del settore economico in cui opera l'azienda. Tali fattori di rischio impattano tutte le imprese appartenenti al medesimo settore.
<i>Forward-looking information</i>	Base informativa aziendale costituita dalla reportistica contabile ed extra-contabile prospettica, in genere prodotta in sede di pianificazione e programmazione degli obiettivi prefissati e delle correlate misure di rischio.
<i>Impresa</i>	È l'impresa oggetto delle attività di diagnosi, controllo e monitoraggio la cui informativa economica e finanziaria, storica, corrente e prospettica, è oggetto del rilascio da parte di un professionista neutrale e indipendente dei conti di conformità e congruità.
<i>Misura di rischio</i>	Indicatore sintetico che quantifica l'ammontare delle perdite dovute ai possibili scostamenti dal valore target per uno specifico KPI.

Monitoraggio (Monitoring)

Attività attinente agli organi funzionali di controllo e di competenza di revisori e sindaci, quando presenti, finalizzata al riscontro periodico tra risultati conseguiti e obiettivi assegnati e alla gestione reattiva in fase di *escalation*, anche al fine di contrastare tempestivamente iniziali situazioni di squilibrio economico-finanziario e conseguenti crisi aziendali.

Perdita economica attesa

Nella valutazione dell'informativa *forward-looking*, la misura media della perdita economica valutabile ex ante sulla base delle informazioni disponibili ed associabile ad uno o più fattori di rischio.

Perdita economica inattesa

Nella valutazione dell'informativa *forward-looking*, misura la variabilità delle possibili perdite economiche rispetto alla perdita (media) attesa.

Pianificazione aziendale

Attività strategica e formalizzata, riservata alla direzione aziendale e all'organo amministrativo, con cui vengono definiti, in genere in un orizzonte temporale di 3/5 anni, gli obiettivi strategici aziendali in termini di KPI e *risk appetite* anche e soprattutto in termini di investimenti e copertura finanziaria dei medesimi.

Previsione economico-finanziaria

Attività meramente induttiva fondata sulla costruzione di modelli statistici per rappresentare situazioni future attraverso l'uso di dati relativi al passato. Si distingue dalla pianificazione, di cui può rappresentare una componente integrativa, e dalla programmazione.

*Processi interni di valutazione
(Internal Assessment Process)*

Attività di controllo realizzate con l'ausilio di adeguati supporti informatici (*tool*) di analisi e valutazione anche *risk-based* finalizzate alla verifica continuativa dell'adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale e alla gestione proattiva dei rischi d'impresa nell'ambito di un adeguato quadro di riferimento dei rischi (RAF).

Professionista incaricato

È un professionista, neutrale e indipendente rispetto all'impresa oggetto di valutazione, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Programmazione aziendale

Attività operativa con cui vengono declinati e dettagliati, in genere in un orizzonte temporale di 12/18 mesi, gli obiettivi economico-aziendali e patrimoniali anche e soprattutto con riferimento al controllo dei ricavi e costi e alla gestione di tesoreria.

RAF (Risk Appetite Framework)

È il quadro di riferimento finalizzato a definire gli obiettivi di rischio-rendimento che l'azienda intende raggiungere. Il RAF costituisce pertanto una componente del processo di *strategy setting*. Il sistema degli obiettivi di rischio ha la funzione di determinare - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi e i processi necessari per definirle e attuarle.

RAS (Risk Appetite Statement)

È il documento che definisce operativamente quanto predisposto all'interno del RAF, e ha l'obiettivo di dichiarare esplicitamente i limiti di rischio che l'impresa intende assumere per perseguire le proprie strategie. Nel documento trovano formalizzazione i principi gestionali e gli strumenti operativi attraverso i quali viene gestito un eventuale superamento della soglia del risk appetite da parte del profilo di rischio effettivamente assunto dell'impresa (*risk profile*). La principale azione gestionale riconducibile alla verifica del superamento dei limiti di *risk appetite* è rappresentata dalla procedura di Allerta Interna.

Rischio

Rappresenta tutti i possibili futuri scostamenti, definiti in un processo decisionale razionale, tra i valori target e i risultati conseguiti. Tali scostamenti possono essere sia positivi che negativi. Il rischio, quindi, non è solamente riferito ad eventi negativi che rappresentano minacce o danni ma ricomprende anche eventi positivi che rappresentano delle opportunità o benefici.

Rischio d'impresa

L'insieme degli eventi che producono impatti negativi sul valore economico d'impresa misurabili sulla base degli scostamenti attesi e inattesi tra obiettivi pianificati e risultati realizzati. I fattori di rischio si articolano in diverse macro-classi o componenti: rischi

strategici, rischi economico-finanziari e rischi operativi. I fattori di rischio ESG vengono associati in parte ai rischi strategici (per es. i rischi climatici di transizione) e in parte ai rischi operativi (per es. i rischi climatici fisici). I rischi d'impresa possano avere natura di rischi speculativi (bidirezionali) o natura di rischi puri (unidirezionali).

Rischio economico-finanziario

Componente del rischio d'impresa legato al mancato raggiungimento degli obiettivi di adeguatezza reddituale, finanziaria (liquidità e struttura dei finanziamenti) e patrimoniale.

Rischio operativo

Componente del rischio d'impresa derivante dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni. Anche fattori esterni all'azienda, quali ad esempio il cambiamento climatico fisico e altri fattori ESG, comportano rischi operativi.

Rischio strategico

Componente del rischio d'impresa derivante da errate decisioni e valutazioni prospettiche in fase di pianificazione strategica ovvero anche dai possibili impatti negati ascrivibili a fattori competitivi e al proprio modello di *business*.

Simulazione economico-finanziaria

Attività finalizzata a valutare il grado di sensitività (*sensitivity*), intesa quale variabilità nel discreto o nel continuo, di determinate grandezze economiche e finanziarie al variare delle ipotesi, di base o di scenario, considerate.

*Sistema d'allerta interna
(Early Warning System)*

Insieme delle metodologie, processi, procedure, e strumenti operativi a supporto dell'attività di monitoraggio dei rischi significativi e finalizzato a intercettare in maniera tempestiva, efficace ed efficiente ogni evento o anomalia rilevante segnalatore di significativo squilibrio gestionale (*trigger event*).

*Valore economico⁴⁸ del capitale proprio
(EqV = Equity Value)*

Misura finanziaria ottenuta attualizzando i flussi di cassa attesi (operativi o netti) utilizzando un

⁴⁸ Per tale definizione, si rinvia al Principio Contabile OIC 9 o, in subordine, ai Principi Italiani di Valutazione (PIV).

opportuno tasso di sconto⁴⁹ (valore economico del capitale investito) e sottraendo la posizione finanziaria netta, intesa quest'ultima quale indebitamento finanziario complessivo al netto delle disponibilità liquide o prontamente liquidabili senza perdite in linea capitale. Il valore economico del capitale proprio, in condizioni di equilibrio, deve essere superiore al capitale netto contabile.

Visto di conformità

Attestazione rilasciata da un professionista neutrale e indipendente rispetto all'impresa, sulla base di informazioni storiche e correnti (*backward-looking information*) opportunamente raccolte, organizzate, normalizzate, analizzate e valutate in termini di diagnosi dei rischi.

Valutazione d'impatto del rischio

Analisi statistiche, su base probabilistica, finalizzate a valutare sulla base di scenari diversi (ottimistici, base e pessimistici) l'impatto dei fattori di rischio sui singoli KPI.

VAR (Value At Risk)

Misura di rischio riferita ad uno specifico KPI in un determinato orizzonte temporale futuro. Rappresenta la massima perdita potenziale che si può verificare escludendo la percentuale x% degli scenari peggiori (solitamente l'1%, il 3% o il 5% degli scenari peggiori a seconda la propensione al rischio bassa, media o alta) in un determinato orizzonte temporale (la percentuale x% viene definita livello di confidenza del VaR).

Visto di congruità

Attestazione rilasciata da un professionista neutrale e indipendente rispetto all'impresa, sulla base di informazioni prospettiche (*forward-looking information*) opportunamente raccolte, organizzate, normalizzate, analizzate e valutate in termini d'impatto dei rischi.

⁴⁹ Per un approfondimento in relazione a tale concetto si può fare riferimento ai Principi Italiani di Valutazione (partendo dalla sua definizione contenuta al par. I.19.1).

2. Check list dei principali indicatori di rischio da asseverare

Il presente allegato fornisce una serie di indicatori e grandezze contabili ed extra contabili specifiche che il professionista incaricato di rilasciare i visti di conformità e congruità dovrebbe prendere in considerazione nell'effettuare la valutazione dell'adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa nell'ambito dei processi interni di controllo.

1. Valore economico del capitale investito (*Enterprise Value*)
2. Valore economico del capitale proprio (*Equity Value*)
3. Capitale Economico a Rischio (anche definito Capitale Interno).
4. Autofinanziamento netto (o *Cash Flow* d'esercizio)
5. Capitale circolante operativo
6. Saldo Netto di Gestione
7. Flussi di cassa futuri
8. Posizione o Saldo di Tesoreria
9. *Debt Service Coverage Ratio* (o *Debt Service Coverage Margin*)
10. Posizione Finanziaria Netta
11. Capitale di Rischio Tangibile Rettificato (CRTR)
13. Leva operativa ($\Delta \text{MOL} / \Delta \text{Ricavi di vendita}$)
14. Leva finanziaria ($\Delta \text{AFN} / \Delta \text{MOL}$)
15. Leva di tesoreria ($\Delta \text{SNG} / \Delta \text{AFN}$)
16. Leva patrimoniale ($\Delta \text{PFN} / \text{CRTR}$)

Il professionista può utilizzare a tal fine anche altri indicatori contabili ed extra-contabili nel caso in cui risultino più appropriati in funzione del principio di proporzionalità ovvero per la particolare natura dell'attività svolta dall'impresa e per la dimensione della stessa.

3. Definizione dei principali KPI oggetto d'indagine

AUTOFINANZIAMENTO NETTO

(AFN = Cash Flow d'esercizio)

Ricavi monetari d'esercizio meno costi monetari d'esercizio.

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO

(CCO)

Somma algebrica tra crediti e debiti commerciali e diversi, magazzino e ratei e risconti, attivi e passivi.

SALDO NETTO DI GESTIONE

(SNG)

Autofinanziamento netto – variazione CCO.

POSIZIONE O SALDO DI TESORERIA

(ST)

Differenza tra entrate ed uscite periodiche riferite all'unità temporale t (con t = settimana, mese, trimestre, semestre, anno).

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO

(DSCR)

Rapporto tra flusso di cassa operativo e servizio del debito finanziario ed erariale (incluso debiti della stessa natura scaduti), quest'ultimi definiti impegni finanziari inderogabili.

DEBT SERVICE COVERAGE MARGIN

(DSCM, in alternativa al DSCR)

Differenza tra flusso di cassa operativo e servizio del debito finanziario ed erariale (incluso debiti della stessa natura scaduti), quest'ultimi definiti impegni finanziari inderogabili.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(PFN, in aggiunta al DSCR o DSCM)

Debiti finanziari (bancari o non bancari) meno disponibilità liquide titoli non immobilizzati liquidabili anticipatamente senza perdite in linea capitale.

*CAPITALE DI RISCHIO TANGIBILE
RETTIFICATO (CRTR)*

Capitale netto contabile meno perdite durevoli su immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie (*impairment*) con un *fair value* non riconosciuto ed attestato.

*CAPITALE ECONOMICO A RISCHIO
(CAR, anche sinonimo di VAR)*

Statisticamente, differenza tra la massima perdita attesa e la perdita (media) attesa.

*VALORE ECONOMICO DEL
CAPITALE INVESTITO (EV)*

Sommatoria dei flussi attesi ponderati per la probabilità di sopravvivenza attualizzati al costo del capitale.

*VALORE ECONOMICO DEL CAPITALE
PROPRIO (EqV)*

Valore economico del capitale investito meno la posizione finanziaria netta.

4. Principali voci contabili oggetto di normalizzazione

- 4.1. Canoni di leasing finanziario ed operativo
- 4.2. Factoring pro-soluto e pro-solvendo
- 4.3. Finanziamenti bancari per anticipi commerciali (fatture, Riba, contratti)
- 4.4. Capitalizzazione dei costi
- 4.5. Imposte differite e anticipate
- 4.6. Debiti finanziari valutati in base al criterio del costo ammortizzato
- 4.7. Crediti commerciali e diversi
- 4.8. Rimanenze di magazzino
- 4.9. Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali
- 4.10. Partecipazioni
- 4.11. Partite infragruppo (crediti, debiti, costi e ricavi)
- 4.12. Ratei e risconti
- 4.13. Fatture da emettere e da ricevere
- 4.14. Note di credito e note di debito
- 4.15. Debiti e crediti diversi
- 4.16. Costi e ricavi diversi
- 4.17. Impegni, rischi e garanzie

5. Format della relazione finale del visto di conformità

[su carta intestata e firma digitale]

- 5.1 Il sottoscritto [nome e cognome], Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di [indicare l'Ordine di appartenenza], numero d'iscrizione [indicare il numero d'iscrizione] e al Registro dei Revisori Legali, numero d'iscrizione [indicare il numero d'iscrizione] (di seguito il "Professionista") ha esaminato i documenti contabili relativi ai bilanci 20XX-4 / 20XX" ed il bilancio pro-forma preventivo 20XX+1, calcolato su base tendenziale ed estrapolativa in stato stazionario (*steady state*), approvati dall'organo amministrativo della società [indicare la denominazione sociale completa] (di seguito, la "Società") con il consenso dell'organo di controllo.
- 5.2. I prospetti contabili e la documentazione giustificativa prodotta dalla Società, analiticamente indicata all'allegato 2 denominato "Check-list", hanno formato oggetto di preventiva ed attenta analisi, valutazione e riscontro da parte del Professionista.
- 5.3. Ciò premesso, la responsabilità della redazione dei bilanci e di ogni altro prospetto contabile oggetto di verifica e riscontro, nonché di ogni documento giustificativo prodotto, compete esclusivamente all'organo amministrativo della Società.
- 5.4. Le elaborazioni e riclassificazioni prodotte, comprese ogni loro estrapolazione tendenziale, e ricomprese nel documento finale, denominato "Diagnosi del rischio", sono state predisposte dall'organo amministrativo dopo attento e approfondito esame delle prospettive di continuità della Società [e del Gruppo ad esso facente capo, se esistente] e si basano su valori contabili, opportunamente normalizzati, riscontrabili sulla base di documenti ufficiali e di completa tracciabilità.
- 5.5. Esse si basano, tra l'altro su valutazioni sostanziali e di congruità di valore rispetto a possibili perdite durevoli relative a cespiti patrimoniali, ritenute essenziali per una corretta rappresentazione della situazione aziendale in termini di adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale, presupposto imprescindibile del giudizio sulla continuità aziendale ai sensi e per gli effetti del principio contabile OIC 11.
- 5.6. L'esame del Professionista è stato svolto in conformità alle procedure previste per tali tipi di incarico dall'*International Standard on Related Services* (ISRS 4400) e, limitatamente al bilancio pro-forma preventivo (*projection*), dall'*International Standard on Assurance Engagements* (ISAE) 3400 "The Examination of Prospective Financial Information" emesso dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* ("IAASB") [ovvero, limitatamente alla procedura ordinaria, il principio di revisione limitata ISRE 2410].

-
- 5.7. Va tuttavia tenuto presente che, con riferimento al bilancio pro-forma preventivo (*projection*), a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori tendenziali estrapolati sulla base di dati contabili ufficiali normalizzati o pro-forma infra-periodali, potrebbero essere significativi, per effetto della manifestazione di eventi imprevisti.
- 5.8. La responsabilità del Professionista non si estende all'aggiornamento della presente relazione per eventi o circostanze che potrebbero presentarsi successivamente alla data della medesima.
- 5.9. Sulla base dell'esame degli elementi probatori a supporto dei dati contabili forniti e degli elementi utilizzati nella formulazione delle elaborazioni relativi agli esercizi 20XX-4 e 20XX e del bilancio pro-forma preventivo 20XX+1, calcolato su base tendenziale ed estrapolativa, contenuti nel documento denominato "Diagnosi del rischio", precedentemente identificato, il Professionista non è venuto a conoscenza di fatti tali da far ritenere, alla data odierna, che le suddette elaborazioni ed elementi probatori non forniscano una rappresentazione significativa, ragionevole e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, assumendo il verificarsi dei presupposti valutativi, sostanziali e di congruità di valore rispetto a possibili perdite durevoli di cespiti patrimoniali, richiamati nel paragrafo 5.5.
- 5.10. Inoltre, a giudizio del Professionista, le procedure interne di valutazione circa l'adeguatezza della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società sono state predisposte utilizzando coerentemente tutti i dati contabili disponibili e gli elementi probatori sopraccitati nel rispetto sostanziale dei principi contabili applicati dalla Società nella redazione del bilancio d'esercizio [consolidato] chiuso al XX/XX/20XX.
- 5.11. La presente relazione è stata predisposta dal Professionista in conformità alle Linee guida elaborate in materia di visto di conformità sull'informativa finanziaria aziendale dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Luogo e data

Timbro e firma

6. Format della relazione finale del visto di congruità

[su carta intestata e firma digitale]

- 6.1. Il sottoscritto [nome e cognome], Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di [indicare l'Ordine di appartenenza], numero d'iscrizione [indicare il numero d'iscrizione] ed al Registro dei Revisori Legali, numero d'iscrizione [indicare il numero d'iscrizione] (di seguito il "Professionista") ha esaminato i documenti denominati "Piano aziendale 20XX/20XX+3" e "Programma di valutazione interna d'impatto dei rischi" ad esso allegato (di seguito il "Piano"), approvato in data gg.mm.aaaa dall'organo amministrativo della società ALFA [indicare la denominazione sociale completa] (di seguito, la "Società") con il consenso dell'organo di controllo interno.
- 6.2. Le simulazioni economico finanziarie, inserite nella sezione denominata [indicare la denominazione della sezione del piano aziendale contenenti le simulazioni economico-finanziarie] e le valutazioni d'impatto dei principali fattori di rischio aziendale, sono state elaborate sulla base di ipotesi ed elementi posti alla base della loro formulazione che hanno formato oggetto di preventiva ed attenta analisi, valutazione e riscontro da parte del Professionista.
- 6.3. Ciò premesso, la responsabilità della redazione del Piano nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della formulazione delle simulazioni economico-finanziarie, compete esclusivamente all'organo amministrativo della Società.
- 6.4. Le simulazioni economico-finanziarie contenute nel Piano sono state predisposte dall'organo amministrativo dopo attento e approfondito esame delle prospettive economiche e finanziarie della Società [e del Gruppo ad esso facente capo, se esistente] e si basano su obiettivi ed azioni che dovranno essere intraprese dall'organo amministrativo in conformità con la propensione al rischio dichiarata.
- 6.5. Esse si basano, tra l'altro, oltre che su obiettivi aziendali programmatici, su assunzioni ipotetiche relativi ad eventi futuri incerti ed azioni dell'organo amministrativo che non necessariamente si verificheranno ovvero su eventi e azioni sui quali l'organo amministrativo non può influire o può solo in parte influire sull'andamento dei principali indicatori chiave di adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale e dei fattori di rischio che ne influenzano l'evoluzione.
- 6.6. L'esame del Professionista è stato svolto in conformità alle procedure previste per tali tipi di incarico dai principi internazionali NAAE (Non Audit Assurance Engagement) ISAE 3000 e ISAE 3400 (forecast) emessi dall'International Auditing and Assurance Standards Board ("IAASB").

-
- 6.7. Va tuttavia tenuto presente che, a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro assunto a base del Piano (*forecast*), sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati contenuti nella sezione denominata [indicare la denominazione della sezione del piano aziendale contenenti le simulazioni economico-finanziarie] potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle assunzioni ipotetiche, indicati nel paragrafo 6.5., si manifestassero.
- 6.8. La responsabilità del Professionista non si estende all’aggiornamento della presente relazione per eventi o circostanze che potrebbero presentarsi successivamente alla data della medesima.
- 6.9. Sulla base dell’esame degli elementi probativi a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione delle simulazioni economico-finanziarie relativi agli esercizi 20XX e 20XX+3 contenuti nella sezione denominata [indicare la denominazione della sezione del piano aziendale contenenti le simulazioni economico-finanziarie] del Piano, precedentemente identificato, il Professionista non è venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole e congrua per la predisposizione delle simulazioni economico-finanziarie, assumendo il verificarsi delle assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e azioni degli Amministratori, descritte nel paragrafo 6.5.
- 6.10. Inoltre, a giudizio del Professionista, le simulazioni economico-finanziarie sono state predisposte utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopraccitati e sono state elaborate sulla base di principi contabili coerenti rispetto a quelli applicati dalla Società nella redazione del bilancio d’esercizio [consolidato] chiuso al XX/XX/20XX, in conformità a quanto richiamato dall’Organismo Italiano di Contabilità.
- 6.11. La presente relazione è stata predisposta dal Professionista in conformità alle Linee guida elaborate in materia di visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Luogo e data

Timbro e firma